

N. 6309 Rep.

N. 471 Racc.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 11° COMMA DELLA
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA SOCIETA' COOPE-
RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA "COOPERATIVA EDI-
LIZIA S. ENRICO /- S.R.L.", CON SEDE IN S. DONATO MILA-
NESE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA INCLUSA
NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN
DONATO MILANESE - LOTTO SD/10-34.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantatre, addì diciassette del
mese di febbraio

17 Febbraio 1983

in Milano, e negli Uffici in Via Pirelli n. 30.-

Avanti a me, Avv. Nicola Maienza, notaio in Milano,
iscritto nel ruolo del Collegio di Milano, sono pre-
senti i Signori:

(1)
1) PESCATORI ENRICO, nato a Corsico il 20 gennaio
1930 e domiciliato per la carica in Milano, Via Pi-
relli n. 30,

(2)
il quale interviene nella sua qualità di/Presidente
e legale rappresentante

del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia
Popolare, in prosieguo chiamato "CIMEP", in esecu-

REGISTRATO a
Milano

Il 1-3-1983


n° 02.655

Vol. SERIE H

L. 200.200

Il Direttore

Shacchi





zione della deliberazione n. 225 del 26.3.1982, appro-

vata dal C.R.C. in data 21.6.1982 n. 53206, che in copia conforme, omessane la lettura da parte di me notaio per espressa volontà dei comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) SPADARO Cav. GAETANO, nato a Gerace il 1° gennaio 1925 e domiciliato per la carica nella Casa Comunale del Comune di San Donato Milanese, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Delegato ed in legale rappresentanza del Comune di San Donato Milanese, in forza di delega rilasciata dal Sig. Sindaco del Comune di San Donato Milanese, che in copia conforme all'originale, trovasi allegata sotto la lettera "N" al mio precedente atto in data 10.2.1981 n. 2971/172 Rep.,


e in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 705 in data 13.10.1982 ⁽³⁾ (C.R.C. in data) esecutiva per decorrenza dei termini, _____

che in copia conforme all'originale, omessane la lettura da parte di me notaio per espressa volontà dei comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) BELLI EZIO, nato a Faenza il 7 febbraio 1934 e domiciliato per la carica in S. Donato Milanese, Via ⁽⁴⁾ Gramsci n. 6, il quale interviene nella sua qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Cooperativa a re-

Manfredi
Stano
Spadaro
Belli
810





sponsabilità limitata "COOPERATIVA EDILIZIA S. ENRICO -
S.R.L.", con sede in S. Donato Milanese, Via ⁽⁵⁾ Gramsci

n. 6, in prosieguo denominata "COOPERATIVA", all'uopo
autorizzato con deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione in data 15 febbraio 1983 , che per estrat-
to autenticato da me notaio in data odierna al n.

6308 R-ep., omessane la lettura da parte di me notaio

per espressa volontà dei componenti, si allega al
presente atto sotto la lettera "C".

Detti componenti, della cui identità personale io
notaio mi sono reso certo, e che d'accordo con me
rinunciano espressamente all'assistenza dei testimo-
ni, premettono:

- a) che il Comune di S. Donato Milanese è aderente al
CIMEP;
- b) che in detto Comune è vigente il piano di zona
consortile per la Edilizia Economica e Popolare ap-
provato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive modi-
fiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 28.3.1980 n. 251, il
CIMEP ha individuato, di intesa con il Comune di S.
Donato Milanese, la COOPERATIVA, quale futuro uten-
te in proprietà, ai sensi dell'art. 35 della legge
22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del
lotto SD/10-34 per la realizzazione di edifici di

edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 8.000;

d) che con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. in data 17 aprile 1973 n. 21862) l'Assemblea del CIMEP ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;


e) che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni, l'Assemblea del CIMEP ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;

f) che con deliberazione in data 20 luglio 1979 n. 250 l'Assemblea del CIMEP ha individuato le aree da cedere in proprietà nel lotto SD/10-34, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;

g) che per l'attuazione del predetto Piano di Zona il CIMEP ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, aree a parte del lotto SD/10-34, in esse compresa quella da cedersi in proprietà alla COOPERATIVA;

h) che da indagini effettuate dal Comune di S. Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione

Ulla
Vincenzo Schiraldi Scuderi
Nicola Alessandrini
Antonio
Stelli



relative al lotto SD/10-34 risulta essere il seguente:

- opere di urbanizzazione primaria £ 443.324.410;
- opere di urbanizzazione secondaria £ 763.454.400.

Tutto ciò premesso, il CIMEP, in persona del suo Vice-Presidente, il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate,

TRASFERISCE


per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 35 - 11° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, la proprietà dell'area residenziale di mq. 3.692= circa a parte del lotto SD/10-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "D".

Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

Foglio 26 (ventisei) - mappale 87 (ottantasette) parte.

Coerenze: a nord, ad est, a sud e ad ovest, restante parte del mappale 87.-

La cessione dell'area di cui sopra viene effettuata con effetto reale dalla data di acquisizione del ter-



reno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

La cessione dell'area è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:


ART. 1:

Sull'area ceduta in proprietà e nel suo sottosuolo la COOPERATIVA si obbliga nei confronti del CIMEP e del Comune di San Donato Milanese a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, edifici di abitazione edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 8.000=, i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima.

ART. 2:

Il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area di cui all'allegato "D" è stato convenuto dalle parti in £ 35.016.000 (lire trentacinquemilioni-sedicimila), corrispondenti al costo presunto di esproprio (£ 6.000= al mq.) dell'area residenziale ceduta nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 5.836 (metri quadrati cinquemilaottocentotrentasei).

La suddetta somma di £ 35.016.000= sarà conguaglia-



ta dal CIMEP o dalla COOPERATIVA o suoi aventi cau-
sa all'atto della definitiva liquidazione dell'inden-
nità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II
della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche
ed integrazioni.

La somma di L. 35.016.000= viene ora versata dalla
COOPERATIVA al CIMEP, il quale a mezzo del qui in-
tervenuto suo legale rappresentante rilascia quie-
tanza.

ART. 3:


A titolo di contributo per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la COOPERATIVA verserà al
Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

a) £ 59.768.920 (lire cinquantanovemilionsettecento-
sessantottomilanovecentoventi) corrispondenti a
£ 7.388= al mc. edificabile per le opere primarie,
salvo conguaglio;

b) £ 58.248.000 (lire cinquantottomilioniduecento-
quarantottomila) corrispondenti a £ 7.200= al mc. edi-
ficabile per le opere secondarie;

il versamento di tali somme è avvenuto ed avverrà
come segue:

-£ 29.504.230= (lire ventinovemilionicinquecentoquattro-
miladuecentotrenta) già pagate il 9 dicembre 1982
come da quietanze n.852 e 853 rilasciate dal Tesorie-



re del Comune di San Donato Milanese;

- £ 29.504.230= (lire ventinovemilionicinquecento-
quattromiladuecentotrenta) da pagarsi entro sei mesi
dal 9 dicembre 1982;

- £ 29.504.230= (lire ventinovemilionicinquecento-
quattromiladuecentotrenta) da pagarsi entro dodici
mesi dal 9 dicembre 1982;

- £ 29.504.230= (lire ventinovemilionicinquacento-
quattromiladuecentotrenta) da pagarsi entro diciot-
to mesi dal 9 dicembre 1982;-


Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interes-
se legale.

ART. 4:

La COOPERATIVA, dato atto di aver conseguito prima
d'ora il possesso dell'area trasferita in proprietà,
si impegna nei confronti del CIMEP e del Comune di
San Donato Milanese:

a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà, in
conformità alle prescrizioni del Piano di Zona con-
sortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di
S. Donato Milanese, 2 (due) edifici di abitazione
del volume di mc. 8.000 (ottomila), aventi le carat-
teristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla
planimetria e dalla relazione allegate al presente at-
to sotto le lettere "E" e "F", omessane la lettura

Handwritten signature: Michele...



Handwritten signature: Belli...



da parte di me notaio per espressa volontà dei compa-
renti;

b) ad ultimare la costruzione degli edifici residen-
ziali entro 18 mesi dalla data dell'inizio dei la-
vori, dato atto che gli stessi sono iniziati il 15
dicembre 1982.-

I lavori si intendono ultimati alla data del relati-
vo verbale da redigersi da parte della COOPERATIVA
con l'intervento di un rappresentante del Comune
di San Donato Milanese, verbale che dovrà essere invia-
to al Comune medesimo ed al CIMEP a cura della COOPE-
RATIVA stessa.

Qualora il verbale di ultimazione lavori non venisse
redatto per assenza del rappresentante del Comune entro
il 15° giorno dalla presentazione di apposita richie-
sta scritta da parte della Cooperativa al Comune di
S. Donato Milanese, i lavori si intenderanno ultimati
al 15° giorno successivo alla data di presentazione
della richiesta stessa, facendo fede in tal caso, ai
soli fini del riconoscimento della percentuale di in-
cremento per riduzione tempi di realizzazione dell'e-
dificio, la dichiarazione della Cooperativa medesima.
Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere

prorogato dal Comune di San Donato Milanese, a ri-
chiesta della COOPERATIVA per comprovati motivi di



necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.


ART. 5:

La COOPERATIVA si obbliga nei confronti del CIMEP e del Comune di San Donato Milanese ad assegnare in proprietà ai propri soci gli alloggi realizzandi sull'area ceduta in proprietà al prezzo indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "G", omissane la lettura da parte di me notaio per espressa volontà dei comparenti.


Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato:

- a) sarà aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti dall'aprile 1981 a quello precedente l'inizio dei lavori;
- b) potrà essere aggiornato per effetto del riconosci-

Vertical handwritten signature on the left margin.



Vertical handwritten signature on the left margin.




mento di una percentuale di incremento in funzione della riduzione dei tempi di realizzazione degli edifici nella misura di:

- b₁) 8% per lavori ultimati entro il 14° mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b₂) 5,5% per lavori ultimati entro il 15° mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b₃) 3% per lavori ultimati entro il 16° mese naturale e consecutivo dall'inizio dei lavori, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il suddetto prezzo di assegnazione potrà, inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art. 6.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo degli edifici, dei finanziamenti e dei contributi.

Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli



alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. sia dal Comune di San Donato Milanese.

ART. 6:


Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art. 5, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui al punto a) dell'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile del prezzo di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18° mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18° mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione

Vertical handwritten signature on the left margin.



Vertical handwritten signature on the left margin.

prezzi si applicherà la seguente formula per ogni mese

di revisione:

$$Qfx = qx \left(1 + \frac{Ix - Ii}{Ii} \right)$$

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

qx = valore mensile della quota oggetto di revisione

(quota complessiva divisa per i mesi intercorsi:

a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18° mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il 18° mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine);

Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;


Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

ART. 7:

La COOPERATIVA si obbliga, nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del CIMEP, ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle

singole unità immobiliari, loro pertinenze e ⁽⁶⁾ posti

comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento



degli alloggi previste al 15° - 16° - 17° - 18° -
19° comma dell'art. 35 della legge 865/1971.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizio-
ne da parte della COOPERATIVA comporterà la risolu-
zione del contratto di cessione dell'area di cui
all'allegato "D".



La mancata osservanza delle disposizioni di cui al
15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della
legge 865/1971 da parte dei soci assegnatari della
COOPERATIVA e loro aventi causa, comporterà gli ef-
fetti di cui al precedente comma, nei confronti del
socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART. 8:

Gli alloggi che la COOPERATIVA realizzerà sull'area
ceduta in proprietà potranno essere assegnati in pro-
prietà ai soci aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abi-
tuale attività lavorativa nei Comuni aderenti al
C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge
non legalmente separato di altra abitazione idonea
ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni
di cui al precedente punto b): a tal fine è da consi-
derarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle

norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare; è comunque idoneo l'alloggio composto di quattro o più vani;

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contribuito o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente Pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a £ 14.500.000= o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative e/o amministrative anteriormente alla data di prima assegnazione degli alloggi realizzandi, da calcolarsi nel seguente modo: si tiene conto del reddito complessivo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare; il reddito complessivo è diminuito di £ 500.000= per ogni figlio che risulti essere a carico, ed è calcolato, per i redditi da lavoro dipendente, nella misura del 75% dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio.

La COOPERATIVA si impegna a fornire al Comune di



San Donato Milanese, nel momento in cui verranno
da essa concretamente individuati i soci che bene-
ficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi,
i documenti comprovanti che gli stessi hanno i re-
quisiti sopra elencati.

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione an-
che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa con la quale vengono concreta-
mente indicati ai singoli soci gli alloggi, non ap-
pena l'edificio realizzando sia esattamente indivi-
duato per effetto dell'inizio dei lavori.

ART. 9:

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi
convenzionalmente assunti dalla COOPERATIVA dovran-
no applicarsi, in aggiunta alle sanzioni penali ed
amministrative previste dalle leggi vigenti e dai
Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la risoluzione del contratto di trasferimento
dell'area:

1) qualora la COOPERATIVA non proceda all'ultimazio-
ne dei lavori di costruzione degli edifici entro 30
giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il
Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse con-
cesso alla medesima per il completamento delle opere
in questione;

2) qualora la COOPERATIVA realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;


3) qualora si verificchino modifiche negli scopi istituzionali della COOPERATIVA e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla COOPERATIVA per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la COOPERATIVA ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della COOPERATIVA prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la COOPERATIVA non provveda all'integrale pagamento, delle somme determinate ai precedenti artt. 2 e 3 nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo Ufficiale Giudiziario, ad istanza dell'Istituto di credito che avesse concesso alla COOPERATIVA Mutuo ipotecario per il finanzia-



mento delle costruzioni, la inadempienza della COOPERATIVA medesima o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La risoluzione è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di S. Donato Milanese e dell'Assemblea del CIMEP, da trascriversi a spese del Comune di S. Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla COOPERATIVA o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla COOPERATIVA di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione della area. La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 10:

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari

ri competente, rinunciando il CIMEP al diritto di
ipoteca legale ed esonerando il Signor Conservatore
da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 11:

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la pre-
sente convenzione, ivi comprese quelle notarili e
di trascrizione, restano a carico della COOPERATIVA,
la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla
legge.

ART. 12:


La presente convenzione è fin d'ora definitivamente
impegnativa per la COOPERATIVA, mentre viene sotto-
scritta dal Comune di San Donato Milanese e dal
CIMEP con riserva delle approvazioni di legge per
essi dovute.

Portilla n.1 - Si cancellano diciannove parde da
"Pesatori Enrico, nato ..." a "...Via Pirelli n. 30," e
si sostituiscono con le parde "Zanaboni Giovan-
ni Edoardo, nato a Milano il 27 aprile 1938
e domiciliato per la carica in Milano, Via
Pirelli n. 30," -

Portilla n.2 - Si aggiunge la parde "Vice" -

Portilla n.3 - Si cancellano tre parde "C.R.C.
in data" -

Portilla n.4 - Si cancellano tre parde "Gransci



n. 6" e si sostituiscono con le parole "Libertà n. 70," -

Postilla n. 5 - Si cancellano tre parole "Gremio n. 6" e si sostituiscono con le parole "Libertà n. 70," -

Postilla n. 6 - Si cancella una parola "posti" e si sostituisce con la parola "parti" -

Sono

sei postille -

Il presente

atto è stato letto da me notaio ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono -


È stato scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici in parte da me notaio su sei fogli occupando diciannove pagine per intero e parte della ventesima -


Luca Carlo Zuccheri

Luca Zuccheri

Belli Ono

Luca Zuccheri - Notaio





Sorigherio



Olmone

Allegato "D" al n. 6309/474-R

Strofini

Bell'oro

Uscudato Ronchini
 P. Valeriani



F

O